



COMUNE DI CANTOIRA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione consiliare n 12 del 20/05/2020_____

Capo I
Parte Generale

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio urbano ed extraurbano del Comune di Cantoira, con particolare attenzione al rispetto delle modalità di trattamento dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza, previste dal

- Regolamento 679/2016 UE, dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche D.Lgs 101/2018;
- D.Lgs 51/2018, protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D.P.R. n. 15/2018, recante individuazione della modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti dei dati effettuati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia;
- Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'08/04/2010;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6.
-

Articolo 2 – Trattamento dei dati e riservatezza

- 1) L'impianto di videosorveglianza urbana gestito dal Comune di Cantoira raccoglie, organizza, archivia e distrugge in maniera ciclica immagini che rendono possibile l'identificazione dei soggetti interessati. Tali trattamenti verranno svolti al fine di assicurare una migliore azione di prevenzione e repressione dei reati e per garantire un'efficace tutela della sicurezza urbana. I dati potranno essere inoltre utilizzati per esigenze di protezione civile e di soccorso.
- 2) Il presente regolamento è scritto con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali (immagini e metadati ad esse associati), effettuato mediante impianti di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cantoira nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 3) Ai fini del rispetto di quanto specificato nel comma 2, l'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
 - a. Gli interessati sono avvisati della presenza di un impianto di videosorveglianza mediante informative brevi con supporto grafico facilmente riconoscibili e poste prima dell'ingresso in area videosorvegliata;
 - b. È messa a disposizione degli interessati un'informativa estesa disponibile presso gli uffici del Comune di Cantoira, o trasmettibile su richiesta anche in formato digitale;

- c. La raccolta di dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza avviene secondo i principi di minimizzazione, sia per quanto concerne le immagini raccolte che per la loro permanenza sui sistemi di registrazione (*data retention*);
- d. le riprese sono effettuate rispettando i principi indicati nel successivo articolo 3;
- e. L'impianto di videosorvegliante non nasce con finalità e non viene utilizzato per attività di controllo a distanza dei lavoratori.

articolo 3 - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Cantoira è da considerarsi ai sensi dell'art.:

- 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Articolo 4 - Principi generali

- 1) Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di **liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento** ai sensi dell'artt. 5 e 6 del Regolamento UE 679/2016:
 - a) **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 5 del GDPR, ed ai sensi del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
 - b) **Principio di necessità e minimizzazione:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali;
 - c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, è evitata la rilevazione di dati in aree o nel corso di attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. L'impianto verrà pianificato ed attivato solo qualora altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
- d) **Principio di finalità:** Gli scopi perseguiti dal comune di Cantoira durante l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza sono determinati, espliciti e legittimi. Tutte le finalità perseguite dal Titolare sono riportate in maniera chiara sia sull'informativa breve posta prima dell'accesso all'area videosorvegliata che sull'informativa estesa che l'Interessato può richiedere al Titolare in qualsiasi momento.

Articolo 5 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, artt. 4 - 13 Regolamento UE 679/2016 - D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; (ex "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento);

- c) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; "dato personale" rilevato con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "Titolare del Trattamento", nella persona del legale rappresentante, a cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
- e) per "Responsabile del Trattamento" persona fisica o la persona giuridica, che tratta dati personali per conto del Titolare.
- f) per "designato", il Responsabile della Polizia Locale o altro soggetto individuato in ragione dell'organizzazione interna al Comune;
- g) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate al trattamento sotto la diretta autorità del Titolare, attenendosi alle disposizioni impartite dal designato;
- h) per "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che riceve comunicazioni di dati personali;
- i) per "violazione di dati personali", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati trattati;
- j) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- k) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per "informativa semplificata", informazione resa mediante apposizione di cartellonistica riportante riferimenti grafici, simboli, diciture ecc, da apporre nelle

immediate vicinanze dei dispositivi, dicante che si sta per accedere ad una area video sorvegliata;

- i) per "informativa completa", informazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 14 del GDPR resa disponibile sul sito internet del Comune di Cantoira.

Art. 6 – Caratteristiche dell'impianto

Il presente Regolamento non si prefigge lo scopo di un'analisi tecnica dettagliata dell'impianto di videosorveglianza gestito dal comune di Cantoira, ma ha il compito di valutarne le finalità e l'adeguatezza al Regolamento Europeo 2016/679.

Gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici tecnici del Comune di Cantoira per ottenere informazioni riguardante gli aspetti tecnologici ed operativi degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Nei locali comunali sarà posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.

I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. È necessaria la verifica preliminare del Garante.

La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il sistema di videosorveglianza deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.

Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

CAPO II SOGGETTI

Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati personali.

- 1) Il Comune di Cantoira è il titolare del trattamento dei dati personali, a tal fine è rappresentato dal Sindaco al quale compete ogni decisione circa le modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 2) Il Sindaco, come rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, in via esclusiva:
 - a) Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) assolve agli obblighi nei confronti del Garante nei casi previsti dalla vigente normativa.
 - c) Nomina i responsabili, designati al trattamento dei dati personali, impartendo istruzioni ed assegnando i compiti e le responsabilità a ciò connessi.
 - d) Detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali;
 - e) Vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 8 – Soggetti autorizzato al trattamento dei dati personali e *Data Processor*

- 1) Compete al Comune di Cantoira, legalmente rappresentato dal Sindaco, nominare i *Data Processor* e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
- 2) L'attribuzione avviene con espresso provvedimento scritto di nomina, firmato per accettazione;

- 3) I compiti affidati al *Data Processor* od al *Soggetto Autorizzato* al trattamento sono specificati nell'atto di designazione, insieme alla tipologia di dati che potranno essere trattati ed alle finalità.

I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Inoltre, verranno designati con l'atto di nomina i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 9 – Funzioni del *Data Processor*

Il *Data Processor*, in particolare, sarà tenuto a:

- evadere entro 15 giorni le richieste di reclami;
- supervisionare alla distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informare senza ingiustificato ritardo il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D. o D.P.O.) in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere alle videoriprese

L'accesso ai monitor di controllo è consentito solamente ai *Data Processor* esplicitamente autorizzati in tal senso e, qualora necessario, il personale delle forze dell'ordine.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali comunali, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela.

CAPO III

FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 11 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

- 1) Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Cantoira.
- 2) L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
 - a) garantire la tutela del patrimonio dell'Amministrazione Comunale;
 - b) vigilare sul decoro e sulla pubblica quiete;
 - c) aumentare il livello di sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita sociale, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani.
 - d) creare uno strumento attivo di difesa civile;
 - e) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo il tempestivo intervento degli operatori;
 - f) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - g) al monitoraggio del traffico;
 - h) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito;
 - i) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti e dei mezzi di trasporto che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 12 - Trattamento e conservazione dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 9 e resi inutilizzabili (mediante contromisure tecniche od organizzative) per operazioni non compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore ad una settimana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione viene valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

- 2) Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle contromisure tecniche ed organizzative messe in atto dal Titolare del Trattamento sulla base della Valutazione dei rischi e della Valutazione d'impatto (Documento VDR e PIA facenti parte del presente *framework*)

Art. 13 - Informativa agli interessati

1. Agli interessati viene fornita un'informativa attraverso la presenza di cartelli segnaletici riportanti, oltre ad un richiamo grafico facilmente identificabile, anche i dati del Titolare del trattamento e le finalità per le quali viene operato l'impianto di videosorveglianza;
2. Presso i locali del comune di Cantoira è messa a disposizione una seconda informativa estesa riportante maggiori informazioni relative all'impianto di videosorveglianza;

Art. 14 - Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare, dei *data processor*, oltre che sulle finalità e le modalità di trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni, salvo necessità ulteriori in casi di maggiore complessità e non oltre 3 mesi, come indicato dall'Art 13.3 del GDPR, dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 15 - Provvedimenti attuativi – Compiti del Sindaco e della Giunta

- 1) La Giunta comunale con propria deliberazione adotta il presente Regolamento per l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.
- 2) Il presente Regolamento fornisce le linee guida generali per l'installazione ed utilizzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Cantoira o da esso gestiti in grado di raccogliere, archiviare, distruggere ed in generale trattare dati personali;
- 3) Il presente Regolamento sarà oggetto di aggiornamento qualora modifiche all'impianto, nuove installazioni o variazioni delle finalità lo rendano necessario;
- 4) Il Sindaco nomina i *data processor* ed i soggetti autorizzati al trattamento operanti sull'impianto di videosorveglianza ed assegna loro il compito di sovrintendere alla corretta installazione, alla verifica inerente il corretto funzionamento a termine operazioni di installazione ed alla gestione degli impianti stessi.

**CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA**

Art. 16 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE, dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 17 - Sicurezza dei dati personali

la Giunta comunale ed i *data processor*, definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, basandosi anche sulla Valutazione del Rischio e sulla Valutazione d'impatto (documenti VDR e PIA facenti parte del *framework* di *data protection* del comune di Cantoira).

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico e pubblicata sul sito internet del Comune di Cantoira (indirizzo web: www.comune.cantoira.to.it)

Art. 19 - Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.